

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
KASKO DIPENDENTI

CONTRAENTE	UNIVERSITA' ROMA TRE Via Ostiense,159 00154 Roma (RM) C.F./P.IVA 04400441004
SOCIETA' ASSICURATRICE	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l Via dell'Archetto, 16 00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA	231/118705408
DURATA DEL CONTRATTO	Dalle ore: 24.00 del 31.07.2020 Alle ore: 24.00 del 31.07.2023
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
CODICE CIG.	8338151BDE
TACITO RINNOVO	NO

Premio annuo Lordo

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 5.599,80	€ 746,20	€ 6.346.00

Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato

Emessa in quattro esemplari in data 30/07/2020

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA
UnipolSai
ASSICURAZIONI

SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI PER DIPENDENTI IN MISSIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURATO	il Soggetto (Persona fisica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
ASSICURAZIONE	il Contratto di Assicurazione;
BROKER	il Broker di Assicurazione al quale la Contraente ha affidato l'incarico relativo alla gestione ed esecuzione dell'Assicurazione
CONTRAENTE	l'Università degli Studi Roma Tre, che stipula l'Assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente ch di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'Assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente Assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;
SOCIETÀ	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente Assicurazione

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è prestata a garanzia dei danni subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti della Contraente e da questi usati in occasione e nel corso di missioni o adempimenti fuori dalla propria sede di servizio, autorizzati dalla Contraente medesima e opportunamente documentati.

Art. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura ha la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 Luglio 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31 Luglio 2023. Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario.

La copertura avrà cessazione alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi premi, patti e condizioni o più favorevoli.

In entrambi tali casi, la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In entrambi tali casi, inoltre, qualora la Polizza preveda la regolazione del premio, la stessa avverrà successivamente al termine di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'art 4 Regolazione del premio

Art. 3 - AMMONTARE DEI PREMI

La Contraente dichiara che l'ammontare di missioni o adempimenti fuori sede, da effettuarsi con veicoli di proprietà dei dipendenti, è prevista in numero di **600** su base annua e quindi il premio annuale, al netto della sola imposta di assicurazione vigente, viene così calcolato:

- il premio per singola missione viene convenuto in € 9,333 al netto della sola imposta di assicurazione vigente;
- il premio totale complessivo per ciascun anno viene convenuto in € 5.599,80 al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in rate annuali anticipate. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 31.07.2020.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Il rateo di premio relativo alla eventuale proroga, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto con le modalità previste per il pagamento del rateo annuale, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24 del 31.07.2020.

Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO -

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, sulla base dell'importo offerto dalla Società, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla scadenza del periodo annuo di Assicurazione o minor periodo, il Contraente s'impegna a comunicare per iscritto alla Società, per tramite del Broker, i dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. Il Contraente è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso dell'anno assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute. La Società provvede al conguaglio attivo o passivo del premio calcolato sulla differenza determinata dal numero preventivato delle missioni al momento della stipulazione del contratto e il numero delle stesse risultanti alla scadenza della annualità.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso.

La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il

pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 – LIMITE DI INDENNIZZO

Il limite massimo di risarcimento che la Società è tenuta a corrispondere per ogni sinistro, anche se riguardante più veicoli assicurati con la presente Polizza, **non potrà in ogni caso essere superiore a € 25.000,00=.**

In caso di esistenza di altra Assicurazione sullo stesso veicolo, la presente deve essere considerata in secondo rischio.

Art. 6 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre dal momento della partenza, cessa al momento dell'arrivo alla Sede di destinazione e viceversa.

Art. 7– DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità

Art. 8 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali Assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi

Art. 9 – DANNI MATERIALI E DIRETTI – ACCESSORI IN GARANZIA

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di

- collisione con altro veicolo, urto, ribaltamento e uscita di strada

- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo ,sommosse, sabotaggio ,atti vandalici

- e dolosi di terzi

- danni ai cristalli causati da qualsiasi evento

- eventi naturali e/o atmosferici

- incendio,fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione

- furto/rapina, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina consumati o tentati

- traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purchè conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Gli accessori, compresi gli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti, sono compresi nella garanzia purché stabilmente installati sul veicolo.

Art. 10 – DANNO PARZIALE E DANNO TOTALE

In caso di danno parziale la Società determina l'indennizzo in base al prontuario dei tempi di riparazione ed al listino prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici senza tener conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa, nei limiti del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera il **75%** del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base all'Eurotax Giallo.

Art. 11 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

-) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
-) Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
-) Per i danni cagionati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
-) Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari così come quelli cagionati in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO**

La denuncia del sinistro, con l'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo, della data, ora e luogo dell'avvenimento, delle circostanze con le quali il sinistro si è verificato, nonché della prova della data, luogo e durata temporale della missione, deve essere inoltrata alla Società, tramite il Broker, di cui al successivo art. 18, entro **30 giorni direttamente a cura del dipendente**, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo (**indirizzo del Broker da inserire**) o via fax al seguente numero (**numero fax del Broker da inserire**), utilizzando il Modulo di denuncia, che sarà appositamente predisposto e che dovrà essere inviato in copia conoscenza all'Università, Area Contratti e Contenzioso, n. fax 0657332367.

L'Università si riserva comunque la facoltà di inoltrare, per il tramite del Broker, la denuncia del sinistro alla Società, in luogo del dipendente, nei termini e con le modalità suddette.

Art. 13 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale competente per giurisdizione.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto ai propri obblighi;
- b) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai *punti c) e d)* sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro **30 giorni** dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitiva.

Art. 15 - FRANCHIGIA

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di Polizza, rimane a carico della Contraente a titolo di **franchigia fissa e assoluta la somma di € 250,00= per ogni evento.**

Art. 16 - CENTRO DI LIQUIDAZIONE E REFERENTE

La Società dovrà impegnarsi a disporre di un centro di liquidazione sinistri nel Comune di Roma.

La Società è tenuta, prima della sottoscrizione della Polizza, ad indicare nome e recapito del referente, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con il Contraente per il tramite del broker.

I recapiti e i nominativi dei liquidatori dovranno essere comunicati per iscritto al Contraente **entro 30 giorni dalla nomina**; la Società si impegna sin da ora, inoltre, a comunicare tempestivamente al Contraente ogni intervenuta modifica e/o sostituzione all'interno degli elenchi dei centri di liquidazione incaricati, come consegnata nei termini suddetti.

Art. 17 - RIVALSA

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione della franchigia. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'*art. 1916 del Codice civile*, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico della Contraente la franchigia pattuita in Polizza.

NORME DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

-) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

- J di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- J che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- J che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- J che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art.1.3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- J che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- J che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- J che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'IVASS.

Art 19 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art 20 - RAPPORTI SEMESTRALI

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale, decorrente dalla data di inizio dell'appalto, e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

-) elencazione dei sinistri Denunciati;
-) sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
-) sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
-) sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Per il monitoraggio progressivo dell'andamento dei sinistri la Società è tenuta a fornire **ogni 30 giorni** un report contenente i seguenti dati:

- n. sinistro e data di apertura della pratica;
- data di accadimento del sinistro, nominativo dell'Assicurato coinvolto, descrizione dell'evento;
- indicazione della richiesta di risarcimento;
- stato della pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Qualora i rapporti semestrali non siano trasmessi con la periodicità prevista, il Contraente, eventualmente anche per tramite del Broker, ne intima per iscritto la trasmissione alla Società. Trascorsi 15 giorni dall'intimazione senza seguito, il Contraente provvederà all'applicazione delle penali, previa contestazione, come previsto nel successivo art. 34.

Art. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

La violazione degli obblighi descritti al precedente art. 18 dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva determinata nel modo seguente:

-) Prima inadempienza € **500,00**
-) Seconda inadempienza € **1.000,00**

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Lettera d'invito.

Art. 22 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- J Violazione del **divieto di cessione** di cui all'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
- J Applicazione delle penali previste all'**art. 21** che complessivamente superino l'importo di € **1.500,00**;
- J Violazione degli obblighi statuiti dall'**art. 24 "Obbligo di riservatezza"**;
- J Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti;
- J Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- J In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**Art. 3 "Ammontare dei premi"** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifici per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso

Art. 23 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **trentesimo giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di **120 giorni**. In tal caso la Società, entro **30 giorni** dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute in corso di validità della Polizza.

L'eventuale recesso intimato dalla Società ad una singola Polizza varrà per tutte le coperture oggetto del presente appalto, salvo che il Contraente non richieda per iscritto il mantenimento di una o più delle suddette coperture, nel qual caso la Società sarà tenuta a mantenerle in vigore.

Art. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. La Compagnia è, pertanto, tenuto al rispetto del segreto professionale.

La Compagnia è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, come pure l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Università.

Art. 25 - INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nella presente Polizza oggetto, nonché delle norme ivi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 26 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione delle Polizze in esso ricomprese saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato salvo quanto previsto al precedente Art. 13.

Art. 27 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società. Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

Art. 28 – COASSICURAZIONE E DELEGHE

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime

Art 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art 30 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto

Art 31 - PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura.

Art. 32 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

Art 33 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art 34 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art 35 BUONA FEDE

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 36 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Schema di Polizza, valgono le prescrizioni della Lettera di invito e della normativa in materia, purché compatibili.

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA
UnipolSai
ASSICURAZIONI